

ORIGINALE

Deliberazione N. 15
in data 31/05/2022



COMUNE DI POVIGLIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria- Seduta Pubblica

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ADEGUAMENTO DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2022

L'annoduemilaventidue, addì trentuno del mese di maggio alle ore 21.00 nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

| | Presenti | Assenti |
|----------------------------------|----------|---------|
| Ferraroni Cristina Sindaco | X | |
| 1. Bigliardi Jimmy Consigliere | X | |
| 2. Malpeli Isa Consigliere | X | |
| 3. Zannoni Clara Consigliere | X | |
| 4. Dall'Asta Davide Consigliere | | X |
| 5. Lemmi Juri Consigliere | | X |
| 6. Varuzza Veronica Consigliere | X | |
| 7. Allodi Giovanni Consigliere | X | |
| 8. Di Pietro Tommaso Consigliere | X | |
| 9. Natale Fabio Consigliere | | X |
| 10. Lanfredi Nadia Consigliere | X | |
| 11. Fornasari Mirco Consigliere | X | |
| 12. Ubaldi Lisa Consigliere | | X |
| | 9 | 4 |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.

La Sig.ra Ferraroni Cristina, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

DELIBERA C.C. n. 15/2022
IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la Rag. Tinelli Luciana e interviene la Consigliera Lanfredi Nadia;

PREMESSO che, questo Ente ha inteso avvalersi del rinvio dell'approvazione del Bilancio 2022/2024, il cui termine ultimo per l'approvazione, fissato dall'art.151 del T.U.267/2000 al 31 dicembre, per l'anno 2022 è posticipato al 31/05/2022;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221 pubblicato in G.U. S.G. n. 305 del 24 dicembre 2021 ed entrato in vigore il 25 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la proroga dello stato di emergenza nazionale, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, al 31 marzo 2022;

-la Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 02/03/2022 avente per oggetto "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali", che recita "Facendo seguito alla circolare n. 97 del 22 dicembre 2021, si comunica che l'art. 3 comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locale. Pertanto, per i predetti enti è autorizzato l'esercizio provvisorio fino alla medesima data del 31 maggio 2022";

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni);

VISTI:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata

allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RICORDATO che, con proprie deliberazioni:

n. 51 del 20/12/2018 sono state confermate per l'anno 2019 le aliquote IMU in vigore dal 2013;

n. 21 del 30/09/2020 sono state adeguate le aliquote "Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) e le agevolazioni con decorrenza 1.1.2020;

n. 8 del 31/03/2021 sono state confermate per l'anno 2021 le aliquote ed agevolazioni in vigore dal 1.1.2020;

CHE, con la presente proposta di deliberazione, l'Amministrazione, al fine di garantire il pareggio di bilancio, intende adeguare ulteriormente le aliquote vigenti adeguandole, al massimo dell'aliquota del 10,6 per mille (1,06 per cento) consentito dalla legge, in particolare quelle relative a:

- Altri Fabbricati abitativi e relative pertinenze
- Altri immobili
- Terreni agricoli

stimando un maggior gettito complessivo, presunto rispetto al 2021 di € 145.943,00;

VISTO il seguente riepilogo delle aliquote ed agevolazioni suddivise per tipologia di immobili presenti nel territorio comunale:

| ALIQUTA | FATTISPECIE |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ALIQUTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE. |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>0,50 per cento</p> | <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> |
| <p>ESENTE</p> | <p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>ANZIANI E DISABILI</p> <p>È considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero</p> |

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESENTE | <p>permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.</p> <p>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p>FORZE DI POLIZIA È esente un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Sono esenti le: - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</p> <p>ALLOGGI SOCIALI I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.</p> |
| | <p>ALIQUOTA AGEVOLATA - FABBRICATI ABITATIVI ex IACP (ora ACER)</p> |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>0,50 per cento</p> | <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (EX-IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli EX-IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p> |
| <p>0,50 per cento</p> | <p>ALIQUTA AGEVOLATA - FABBRICATI ABITATIVI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</p> <p>Unità immobiliare e pertinenze, nel limite di una unità per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che l'abitazione non risulti locata.</p> |
| <p>0,76 per cento</p> | <p>ALIQUTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Per il riconoscimento dell'aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia il diritto all'applicazione dell'agevolazione.</p> <p>Ai sensi del c. 760, L. 160/2019, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u></p> |
| <p>1,01 per cento</p> | <p>ALIQUTA ORDINARIA - FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado.</p> <p><u>COMODATI A PARENTI DI 1° GRADO IN LINEA RETTA:</u> Ai sensi del c. 747 lett. c, L. 160/2019, la base imponibile è <u>ridotta del 50%</u></p> <p>per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso</p> |

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori</p> |
| <p>1,06 per cento</p> | <p>ALIQUOTA ORDINARIA PER ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE:</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti in particolare per le categorie abitative da A/1 ad A/9 l'aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con regolare contratto registrato a canone libero e anche alle relative pertinenze. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni categorie C/2 – C/6 – C/7 quando eccedono la misura massima di un'unità ammessa per ciascuna delle categorie catastali indicate come pertinenze delle abitazioni principali e delle abitazioni date in comodato ad uso gratuito ai parenti entro il terzo grado.</p> |
| <p>1,06 per cento</p> | <p>ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI:</p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative • C/6 Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse • C/7 Tettoie chiuse o aperte • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale <p>Per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) Legge 228/2012 - di cui;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7,60‰ quale riserva dello Stato; - 3,00‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012). |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
| 1,06 per cento | <p>TERRENI AGRICOLI La presente aliquota si applica per i terreni agricoli. Sono ESENTI i terreni agricoli che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; - costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile; |
| 1,06 per cento | <p>IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI IMMOBILI DI CATEGORIA D/5 AREE FABBRICABILI L'aliquota si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote / sfitte ed alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2). • agli immobili di categoria D/5, istituti di credito e assicurazione. • alle aree fabbricabili |
| 0,10 per cento | <p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750 della Legge 160/2019.</p> |

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 10/05/2022 di "Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2022-2023-2024 - Aggiornamento del D.U.P. 2022-2024";

RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario rag. Luciana Tinelli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. D. Lgs. vo 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 7.12.2012 ha espresso parere: FAVOREVOLE;

DATO ATTO che, la presente proposta di deliberazione è sottoposta al vaglio della IV^a Commissione al Bilancio in data 19/05/2022 n. 2;

DATO ATTO che la registrazione integrale degli interventi è stata resa disponibile dall'ente al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=u0_4lvl8ajs;

CON VOTI, n. **7** favorevoli, **2** contrari (Lanfredi Nadia e Fornasari Mirco), 0 astenuti, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per la narrativa che precede e che forma parte integrante

1) DI AGGIORNARE ED APPROVARE le aliquote ed agevolazioni per l'Imposta Municipale Unica sugli immobili – "IMU" per l'anno 2022, come di seguito riportate, in particolare quelle appartenenti alle categorie di immobili così definiti:

- Altri Fabbricati abitativi e relative pertinenze
- Altri immobili
- Terreni agricoli

| ALIQUOTA | FATTISPECIE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,50 per cento | <p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> |
| | <p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le</p> |

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">ESENTE</p> | <p>agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>ANZIANI E DISABILI È considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.</p> <p>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> |
| <p style="text-align: center;">ESENTE</p> | <p>FORZE DI POLIZIA È esente un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Sono esenti le: - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci</p> |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</p> <p>ALLOGGI SOCIALI I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.</p> |
| 0,50 per cento | <p>ALiquota AGEVOLATA - FABBRICATI ABITATIVI ex IACP (ora ACER)</p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (EX-IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli EX-IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p> |
| 0,50 per cento | <p>ALiquota AGEVOLATA - FABBRICATI ABITATIVI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</p> <p>Unità immobiliare e pertinenze, nel limite di una unità per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che l'abitazione non risulti locata.</p> |
| 0,76 per cento | <p>ALiquote AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Per il riconoscimento dell'aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia il diritto all'applicazione dell'agevolazione.</p> <p>Ai sensi del c. 760, L. 160/2019, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u></p> |
| | <p>ALiquota ORDINARIA - FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa e relative</p> |

| | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">1,01 per cento</p> | <p>pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado.</p> <p><u>COMODATI A PARENTI DI I° GRADO IN LINEA RETTA:</u> <u>Ai sensi del c. 747 lett. c, L. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50%</u></p> <p>per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori</p> |
| <p style="text-align: center;">1,06 per cento</p> | <p>ALIQUOTA ORDINARIA PER ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE:</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti in particolare per le categorie abitative da A/1 ad A/9 l'aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con regolare contratto registrato a canone libero e anche alle relative pertinenze. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni categorie C/2 – C/6 – C/7 quando eccedono la misura massima di un'unità ammessa per ciascuna delle categorie catastali indicate come pertinenze delle abitazioni principali e delle abitazioni date in comodato ad uso gratuito ai parenti entro il terzo grado.</p> |
| <p style="text-align: center;">1,06 per cento</p> | <p>ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI:</p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative • C/6 Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse • C/7 Tettoie chiuse o aperte • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D/4 Case di cura ed ospedali • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale <p>Per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) Legge 228/2012 - di cui;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7,60‰ quale riserva dello Stato; - 3,00‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012). |
| 1,06 per cento | <p>TERRENI AGRICOLI La presente aliquota si applica per i terreni agricoli. <u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; - costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; |
| 1,06 per cento | <p>IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI IMMOBILI DI CATEGORIA D/5 AREE FABBRICABILI L'aliquota si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote / sfitte ed alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2). • agli immobili di categoria D/5, istituti di credito e assicurazione. • alle aree fabbricabili |
| 0,10 per cento | <p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750 della Legge 160/2019.</p> |

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, **il 1° gennaio 2022;**

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro i termini di legge;

4) DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D. Lgs. vo del 14/03/2013 n. 33 nella sezione "Amministrazione Trasparente";

5) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, 1° comma, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D. Lgs. vo 267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012.

6) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che, l'organo collegiale, lo scrivente Responsabile e l'Istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n. **7** favorevoli, **2** contrari (Lanfredi Nadia e Fornasari Mirco), 0 astenuti, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ADEGUAMENTO DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2022

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li, 13/05/2022

il Responsabile del settore:

Luciana Tinelli

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li ,13/05/2022

il Responsabile del settore Finanziario

Luciana Tinelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della sujestesa deliberazione, viene affissa all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.LGS.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE